



TRIBUNALE DI RIETI

SENTENZA

DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice dott. Roberto Colonnello,

pronunciandosi all'esito del procedimento unitario rubricato sub R.G. n. 3-1/2024;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata da

DI CARLO Italo, nato a Rieti (RI) il 18/10/1963, c.f.: DCRTLI63R18H282P,

rappresentato e difeso nel presente procedimento dall' Avv. Andrea Vella del Foro di Rieti, elettivamente domiciliato nel suo Studio giusta procura in atti

con l'assistenza del rag. Giuliano Tavani in qualità di professionista facente funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.

**

Italo DI CARLO ha presentato ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 15.1.2024.

Unitamente al ricorso ha presentato la proposta ed un piano di ristrutturazione dei debiti redatti secondo i criteri ex artt. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. – come debitamente integrati nel corso del procedimento - oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14/2019.

Inoltre, è stata depositata la relazione del professionista nominato in luogo dell'OCC come richiesto dagli artt. 67 e 68 c.c.i.i., recante l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.



È risultato possibile accertare, poi, che l'odierno istante riveste la qualifica di consumatore, poiché i debiti a lui riferibili sono stati contratti per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale.

Risulta, ancora, che il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre non ha mai beneficiato in passato dell'esdebitazione come risulta dalle attestazioni di Cancelleria officiosamente acquisite dal Tribunale.

Quanto alla situazione economica e patrimoniale in cui versa il ricorrente, è risultato che dall'1.1.2022 è in pensione e percepisce un trattamento economico pensionistico di circa € 2.000,00 mensili di media e con tale importo, sino al mese di settembre 2023, è riuscito a rispettare tutte le scadenze di pagamento ricorrendo all'ausilio di parenti, amici e a ricorrendo ad ulteriori prestiti.

In tale quadro, è emerso che l'insieme delle rate da pagare per estinguere i debiti supera la sua pensione.

In particolare, il DI CARLO è debitore:

di EUROCCS S.p.A. in forza di contratto di finanziamento n. 168891 per € 26.500,00, con cessione del quinto e con scadenza al novembre 2030, subendo un prelievo mensile di €. 377,00.

dell'INPS in forza di contratto di finanziamento n. 004202000079720 per € 181,24, subendo un prelievo mensile di €. 181,24;

di UNICREDIT S.p.A. in forza di contratto di mutuo n. 18560410, con scadenza 10/6/2028, per € 31.954,00, che prevede la restituzione del capitale con rata mensile di € 621,11; ancora, in forza di contratto di mutuo n. 21522277 con scadenza al 5/1/2033, per € 22.507,00, che prevede la restituzione del capitale con rata mensile € 294,53; in forza di anticipi erogatigli con carta di credito, per un importo debitorio raggiunto di € 2.970,00, da restituire con rate mensile € 250,00; in forza di anticipi erogatigli con carta revolving, per un importo debito € 1.675,00, da restituire con rata mensile € 100,00; in forza del contratto di conto corrente, avente saldo passivo di € 2.320,61 al novembre 2023;

di FINDOMESTIC Banca S.p.A. in forza di contratto di mutuo n. 2000536115021 con scadenza il 5/3/2028, per un importo erogato di €15.801, che prevede la restituzione del capitale con una rata mensile €. 343,70; in forza di anticipi mediante utilizzo della carta revolving, con importo del debito raggiunto di € 4.000,00 e con previsione di restituzione dell'importo con rata mensile di € 164,30;

di COMPASS Banca S.p.A. in forza di contratto n. 23682374, con scadenza al 03/2028, per € 7.220,00, con previsione di restituzione del capitale con rata mensile di € 166,00; in forza di anticipi dati con carta revolving, per € 2.925,00, con previsione di corresponsione di una rata mensile di € 150,00.



L'importo complessivo di tutti tali ratei di rientro mensili, dunque, è di € 2.071,64, cui devono aggiungersi i prelievi automatici sulla pensione, menzionate supra, per un totale di uscite/rate fisse mensili di €. 2.629,88, superiore all'importo percepito a titolo di pensione.

Tale situazione complessiva rende evidente la situazione di insolvenza del Di Carlo.

Ora, come detto, il ricorrente, al fine di far fronte a tale squilibrio, ha presentato al Tribunale una proposta ed un piano di ristrutturazione dei debiti.

Con vari decreti di questo Tribunale il ricorrente è stato invitato a modificarli e a fornire chiarimenti.

A seguito dei chiarimenti e delle modifiche, è stata effettuata una iniziale valutazione di ammissibilità del ricorso con decreto del 6.3.2024; quindi la proposta e il piano, come modificati su invito del Tribunale, sono stati pubblicati sull'apposita area web del Tribunale di Rieti e sono stati comunicati ai creditori.

Sono dunque pervenute le osservazioni di Prexta S.p.A. (già denominata EUROCCS S.p.A.). Tale creditore ha contestato, in particolare:

a) l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti in quanto:

- la situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente sarebbe stata determinata dalla sua mancanza di diligenza nell'assumere le obbligazioni, avendone contratte molteplici e avendo egli fatto incautamente affidamento sul contingente ausilio economico di un'anziana parente per poterle estinguere;

- la capacità reddituale del sovraindebitato con il pensionamento sarebbe diminuita solo in minima misura, tanto da non essere comprensibile il mutamento della sua situazione che attualmente gli precluderebbe di adempiere i propri obblighi;

- esso creditore non avrebbe potuto valutare adeguatamente la situazione del DI CARLO al momento della conclusione del contratto di finanziamento in quanto quest'ultimo in sede di questionario avrebbe ommesso di dichiarare la sussistenza di altri impegni economici derivanti da altri contratti di finanziamento;

b) la mancanza di prova delle spese mensili che il debitore ha sostenuto di dover sopportare in futuro, con conseguente sottrazione dei corrispondenti importi a quelli che intende restituire in futuro ai creditori in base al piano di ristrutturazione;

c) l'eccessiva durata del piano di restituzione del debito e lo stralcio eccessivo del proprio credito, con previsione di soddisfazione pari al 60%.



Ora, tali osservazioni sono risultate in buona parte inaccoglibili, come già evidenziato con precedente decreto nel presente procedimento. Quanto alla sopra riassunta deduzione in ordine alla colpevolezza del sovraindebitato nell'assumere molteplici obbligazioni, in realtà il ricorrente ha prodotto (doc. 19) certificato medico da cui risulta la sua pregressa ludopatia risalente al 2018; risulta altresì che i contratti di finanziamento da cui sono derivate le plurime obbligazioni di pagamento sono stati stipulati dal 2018 in poi; ora, la ludopatia certificata integra una patologia e come tale un fattore esterno non imputabile al debitore.

Quanto, poi, al dedotto mutamento della situazione economica del debitore derivante dal pensionamento, va evidenziato che in realtà il pur non significativo mutamento in peius delle condizioni economiche di un soggetto gravato di numerosi debiti integra un fattore idoneo a mutare un precedente fragile equilibrio tanto da non consentire più di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

Ancora, quanto alla eccepita non corretta risposta alle domande contenute nel questionario sottoposto al ricorrente in sede di stipula del contratto di finanziamento, che non avrebbe consentito al sopra indicato creditore di operare le necessarie verifiche sulla sostenibilità dell'obbligazione che sarebbe scaturita dal contratto, va rilevato che in realtà la situazione complessiva di sovraindebitamento nel caso di specie non è riconducibile alla errata compilazione di una risposta in uno specifico questionario, avendo riguardo all'ammontare del credito del sopra indicato creditore rispetto all'ammontare complessivo dei crediti vantati da tutti i creditori nei confronti del DI CARLO; diverso sarebbe stato ove si fosse riscontrato che la gran parte dei finanziamenti ottenuti dal debitore gli fossero stati erogati sulla base di false rappresentazioni della realtà patrimoniale e personale del medesimo e del suo nucleo familiare, sì da poter ritenere che la complessiva situazione di sovraindebitamento fosse stata ascrivibile a colpa grave, mala fede o frode del debitore medesimo.

E' risultata fondata, invece, l'eccezione del detto creditore in ordine alla quantificazione delle spese personali che il DI CARLO ha allegato nel ricorso di dover sopportare e che come tali integrano un importo sottratto a quello destinato ai creditori. Invero, alcune spese (come quelle per l'acquisto di sigarette) non sono apparse necessarie; altre spese, invece, apparivano eccessive.

Per questo con decreti del 13 e del 15 maggio 2025 il Tribunale ha invitato il ricorrente a riformulare il piano di ristrutturazione, rimodulando, appunto, le spese per le esigenze personali in misura minore di quella proposta, e quindi rideterminando in meius gli importi residui disponibili della propria pensione da mettere a disposizione del ceto creditorio.

Il DI CARLO, pertanto, ha riformulato il piano di ristrutturazione in adesione all'invito del Tribunale, depositando in data 20 maggio 2025 la versione definitiva dello stesso.



Nulla osta, dunque, all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti come presentato e modificato in data 20 maggio 2025.

Le misure protettive già concesse terminano proprio con l'emissione della sentenza di omologa e non possono essere concesse ulteriormente.

Del resto, i creditori non possono esigere il pagamento dei loro crediti in misura differente da quella prevista dall'ora omologato piano di ristrutturazione, che regola temporalmente anche l'esigibilità dei crediti e quindi determinano l'impossibilità di agire esecutivamente per conseguire il pagamento coattivo dell'intero credito. Al contempo, essi sono tutelati fino alla completa esecuzione del piano dalla trascrizione della presente sentenza sui beni immobili di proprietà del DI CARLO come meglio specificati in dispositivo.

La conformazione dell'entità e dell'esigibilità dei crediti al piano comporta che non potranno essere più effettuati i prelievi sulla pensione da parte dei creditori che, fino al momento della presente omologazione, sono stati soddisfatti con tale delegazione di pagamento o cessione del credito pensionistico.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti presentato il 15.1.2024 da DI CARLO Italo, nato a Rieti (RI) il 18/10/1963, c.f.: DCRTLI63R18H282P, come successivamente modificato e quindi come definitivamente risulta dall'allegato alla memoria depositata da detto ricorrente il 20 maggio 2025;

DICHIARA

chiusa la procedura;

DISPONE

che il professionista nominato in luogo dell'OCC:

vigili sulla corretta esecuzione del piano;

riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso;

fornisca ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;

terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII;

laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, lo riferisca al giudice;

DISPONE



che Italo DI CARLO accrediti mensilmente entro il giorno 10 del mese le somme indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà aperto a cura del professionista nominato in luogo dell'OCC, e che sarà vincolato all'ordine del giudice;

AVVERTE

Italo DI CARLO che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;

DISPONE

la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria. in apposita area web del sito del Tribunale di Rieti entro 48 ore;

DISPONE

la comunicazione della stessa sentenza, a cura del professionista nominato in luogo dell'OCC, ai creditori, unitamente all'estratto della versione definitiva del piano di ristrutturazione (depositato il 20.5.2025) che dà conto delle rate da corrispondere nel corso del tempo ai creditori (pagg. 29, 30, 31);

DISPONE

Che il professionista nominato in luogo dell'OCC comunichi all'Istituto che eroga la pensione al DI CARLO e ai creditori che fino alla data dell'omologazione hanno effettuato o comunque hanno beneficiato dei prelievi sulla pensione, che dalla data della presente sentenza tali prelievi non dovranno essere più effettuati, avvenendo i pagamenti sulla base del piano di ristrutturazione omologato;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza, a cura del professionista nominato in luogo dell'OCC, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile di proprietà di Italo DI CARLO in ragione della quota di 1/3, sito in Rieti Via Picerli, n. 66 catastalmente identificata come segue: sezione RI, Foglio 75, Particella 453, Subalterno 3, categoria A/2.

Rieti, 20 giugno 2025

IL GIUDICE

Roberto COLONNELLO

